



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 68**

Riunione del giorno 8 luglio 2020

58.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Maria Pia IONI - atleta

Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- sig.ra **Maria Pia Ioni**, per essersi rifiutata di sottoporsi alla visita medica volta ad ottenere il certificato di idoneità fisica relativo alla stagione sportiva 2019-2020, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV; art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla mail del 2.12.2019 con la quale la ASD San Gaetano Volley di Roma comunicava alla Procura Federale, per quanto di competenza della stessa, che l'atleta Maria Pia Ioni – nonostante i reiterati inviti a lei rivolti dal sodalizio di appartenenza – si era rifiutata di sottoporsi alla visita medica necessaria per l'ottenimento del certificato di idoneità fisica, né aveva comunque fornito autonomamente tale certificazione, così impedendo al su nominato sodalizio di completare il tesseramento per la stagione 2019/20.

Unitamente alla citata comunicazione, la ASD San Gaetano Volley rimetteva alla Procura copia di messaggi di posta elettronica e whatsapp attestanti le reiterate richieste inviate dal sodalizio, nonché le vaghe risposte dell'atleta.



La Procura Federale, in assenza di deduzioni difensive da parte dell'odierna incolpata, ritenendo comunque provata la responsabilità della stessa e dunque sussistente l'illecito contestatole, formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto fissava l'udienza di comparizione per il giorno 08.04.2020 e successivamente, all'esito della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, nuova udienza per il giorno 8 luglio 2020, da tenersi in modalità di videoconferenza.

A detta udienza interveniva il rappresentante della Procura che, illustrato il deferimento, concludeva per l'applicazione di idonea sanzione; interveniva altresì l'incolpata personalmente la quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, dichiarava di aver appreso solo a seguito del deferimento di essere tenuta all'obbligo della visita medica, in ragione dell'esistenza del vincolo ed a prescindere dalla pratica effettiva della pallavolo; dichiarava altresì che, venuta a conoscenza di tale obbligo, aveva provveduto a sottoporsi alla visita medica, ottenendo la certificazione di idoneità e consentendo alla ASD San Gaetano Volley di regolarizzare il tesseramento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale – preso atto delle conclusioni della Procura Federale e delle deduzioni difensive dell'incolpata - dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'illecito contestato dalla Procura Federale all'incolpata, consistito nel non aver ottemperato all'obbligo di sottoporsi alla visita medica di idoneità, risulti comprovato per tabulas dalla documentazione acquisita agli atti e peraltro ampiamente confermato dalla stessa atleta anche dinanzi a questo Ufficio.

Le deduzioni difensive offerte dalla stessa, nel corso dell'udienza, di certo non possono assurgere a scriminante, considerato che l'illecito in esame si rivela all'atto pratico estremamente pregiudizievole e comunque contrario agli interessi sia dell'atleta, alla cui sicurezza sono finalizzate le rigorose norme in materia di salute ed idoneità fisica, che dei sodalizi, cui la vigente normativa impedisce di completare il tesseramento di un atleta se non previo accertamento della sussistenza di tale idoneità all'esercizio dell'attività pallavolistica.

Ribaditi con forza tali essenziali principi, posti a fondamento delle decisioni assunte da questo Tribunale in analoghe fattispecie, non possono non considerarsi alcune



particolari circostanze, sussistenti nel caso di specie ed aventi indubbia efficacia attenuante.

Risulta infatti che l'atleta, subito dopo aver ricevuto notizia delle indagini avviate dalla Procura, abbia provveduto a mettersi a disposizione del sodalizio, effettuando la prescritta visita medica e così consentendo la regolarizzazione del tesseramento. Tale comportamento, da una parte potrebbe avvalorare l'ipotesi che l'atleta ritenesse veramente di non essere tenuta ad acquisire la certificazione di idoneità se orientata a non svolgere attività sportiva nella stagione, dall'altra dimostra inequivocabilmente come la condotta dell'atleta – e cioè la mancata effettuazione della visita – non fosse preordinata a procurarsi lo svincolo dal sodalizio di appartenenza. D'altronde, la stessa messaggistica acquisita dalla Procura in allegato alla denuncia della ASD San Gaetano Volley, alla luce della successiva condotta riparatrice assunta dall'atleta, risulta deporre chiaramente a favore della buona fede di quest'ultima.

Per le suesposte ragioni, valutata l'incidenza delle dedotte circostanze attenuanti, il Tribunale delibera di mitigare la sanzione da infliggere come indicato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico dell'atleta Maria Pia Ioni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

Roma, 9 Luglio 2020

F.to **ILPRESIDENTE**

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 luglio 2020

